



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

**Conferimento incarico di esperto per l'attività di consulenza giuridico-legale e legislativa, ex articolo 20-ter, comma 5 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2023, n. 100, e s. m. i. – Cons. Roberto Bruno Mario Giarola.**

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- DATO ATTO** che allo scopo di fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi sui territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana a partire dal mese di maggio 2023:
- il Consiglio dei Ministri:
    - nelle sedute del 4, 23 e 25 maggio 2023 ha deliberato, per 12 mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 1 del 2018, recante il *Codice della protezione civile*;
    - nelle sedute del 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024 ha deliberato, per 12 mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori della Regione Emilia – Romagna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 1 del 2018, recante il *Codice della protezione civile*;
  - il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 giugno 2023, ha deliberato l'adozione del decreto-legge n. 88 del 2023, recante “*Disposizioni urgenti*”



*per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2023, n. 155, non convertito in legge, ma il cui contenuto è stato trasfuso, con modificazioni, nel decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi”*, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di regolare, nel suo complesso, il processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali sopra citati prevedendo, altresì, la nomina di un Commissario straordinario di Governo regolandone le attività e stanziando le occorrenti risorse finanziarie;

- **l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2025, n. 199**, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*, che allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, ha **prorogato fino al 31 dicembre 2026** il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate;

**VISTO**

in particolare, l'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61/2023 e successive modifiche e integrazioni, che:

- **al comma 5**, stabilisce: *“La struttura di supporto di cui al comma 2 può avvalersi altresì di esperti o consulenti fino a un massimo di dieci, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina, e che a tali esperti o consulenti, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 20-ter in materia di limiti di spesa, spettano compensi omnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 50.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 350.000 annui”*;
- **al comma 6**, stabilisce che per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024, cui si sommano euro 5 milioni per il 2025 stanziati dal richiamato articolo 1, comma 693, della legge n. 207 del 2024 e 3,05 milioni per il 2026 stanziati dal richiamato art. 1 comma 604 della legge n. 199 del 2025;

**VISTO**

il Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 24 gennaio 2025, foglio n. 243, con il quale l'ing. Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

**VISTO**

il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2026, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 5 febbraio 2026, foglio n. 385, con il

quale il suindicato incarico conferito all'ing. Fabrizio Curcio, con DPR 13 gennaio 2025, quale Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, è stato prorogato al 31 maggio 2026;

**VISTA** l'ordinanza commissariale **n. 44 del 21 maggio 2025**, ammessa a registrazione dalla Corte dei Conti in data 9 giugno 2025, al foglio 1549 con la quale si è provveduto alla riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario Straordinario, nei termini di legge, prevedendo in particolare, che la struttura medesima si articola in due Aree di livello dirigenziale generale, e **n.8** servizi di livello dirigenziale non generale e **n.3** Unità organizzative;

**VISTO** **il curriculum vitae del Cons. Roberto Bruno Mario GIAROLA**, dirigente della prima fascia del ruolo speciale del personale dirigenziale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in posizione di comando, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal quale si evince una pluriennale esperienza nella trattazione di attività in campo giuridico, legislativo e del contenzioso, sia in ambito emergenziale che nei processi di ricostruzione, adeguata allo svolgimento delle funzioni di esperto del Commissario Straordinario;

**VISTA** **la determina n. AKW67R5 REG2025 0005174 del 31 agosto 2025**, con la quale il Commissario Straordinario ha conferito al Cons. Roberto Bruno Mario GIAROLA l'incarico di esperto per le attività di consulenza giuridico-legale e legislativa nell'ambito della struttura del Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni con decorrenza **dal 31 agosto 2025 al 31 maggio 2026**;

**ATTESA** la necessità di continuare ad avvalersi, sino alla scadenza delle attività commissariali, di un esperto in consulenza giuridico-legale e legislativa a supporto del Commissario straordinario alla ricostruzione nell'esercizio delle competenze attribuite con il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni;

**TENUTO CONTO** dei positivi esiti conseguiti nell'espletamento dell'incarico conferito con la citata determina;

**RITENUTO** pertanto, in considerazione della competenza, della disponibilità manifestata e dell'esperienza maturata di rinnovare fino al **31 dicembre 2026**, l'incarico di esperto della Struttura Commissariale, già conferito al Cons. Roberto Bruno Mario Giarola, con determina n. AKW67R5 REG2025 0005174 del 31 agosto 2025;

**VISTA** la nota **prot. n. MEF-DAG 66820 del 20 aprile 2026**, con la quale il Direttore Generale del Personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, **sulla base del parere favorevole rilasciato** dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha richiesto al Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio il rilascio del nulla osta al conferimento al dott. Roberto Bruno Mario GIAROLA dell'incarico extraistituzionale di esperto per le attività di consulenza giuridica a supporto della Struttura commissariale in parola;

- VISTA** la nota **prot. n. 0023792 del 4 maggio 2026**, con la quale il Dipartimento per il Personale del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in continuità con quanto già autorizzato sino al 31 maggio 2026, **ha rilasciato l'autorizzazione alla prosecuzione** del predetto incarico extraistituzionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, fino **al 31 dicembre 2026**, ferma restando la necessità che l'incarico stesso sia svolto compatibilmente con le esigenze di servizio, usufruendo, se necessario, delle ferie o di altro analogo istituto di giustificazione delle assenze, e nel rispetto dei limiti retributivi, ai sensi della normativa vigente;
- VERIFICATA** l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse di cui all'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e l'assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico, secondo quanto dichiarato dal dott. Roberto Bruno Mario GIAROLA con dichiarazione sottoscritta in data 19 maggio 2026;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", e in particolare l'articolo 2, comma 3, che estende gli obblighi previsti nel medesimo codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

Tutto ciò premesso e rilevato

## **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati:

### **Articolo 1**

*(Oggetto e durata dell'incarico)*

1. Al **Cons. Roberto Bruno Mario GIAROLA**, dirigente della prima fascia del ruolo speciale del personale dirigenziale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è **rinnovato l'incarico**, già conferito con determina n. AKW67R5 REG2025 0005174 del 31 agosto 2025, di **esperto per le attività di consulenza giuridico-legale e legislativa nell'ambito della struttura del Commissario straordinario** alla ricostruzione sui territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Marche e Toscana nel mese di maggio 2023, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-ter, comma 5, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni, a **decorrere dal 1° giugno 2026 fino al 31 dicembre 2026**.
2. Oggetto della prestazione è l'attività di consulenza nel campo giuridico-legale e legislativo, finalizzata a supportare il Commissario straordinario, nella predisposizione delle proposte di atti normativi afferenti alle funzioni commissariali ed al processo di ricostruzione, oltre che dei conseguenti e connessi atti amministrativi, anche in raccordo con le diverse articolazioni operative della struttura commissariale.
3. Il Commissario straordinario potrà, inoltre, richiedere all'esperto ogni necessario supporto per tutte le questioni connesse all'adempimento dei compiti, delle attività e delle funzioni al medesimo Commissario attribuiti.
4. L'esperto assicura la propria disponibilità per incontri in presenza, anche nei territori interessati dall'attività commissariale, ovvero a mezzo telefonico o videoconferenze. Qualora richiesto, l'esperto assicura la propria presenza presso le sedi della struttura commissariale, per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tali attività saranno assicurate dall'esperto compatibilmente con le proprie esigenze di servizio, usufruendo, se necessario, delle

ferie o di altro analogo istituto di giustificazione delle assenze, in conformità all'autorizzazione richiamata in premessa e in accordo con l'Amministrazione presso la quale presta attualmente servizio.

## **Articolo 2** *(Compenso)*

1. Al Cons. Roberto Bruno Mario GIAROLA, per lo svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, è attribuito fino alla scadenza prestabilita, un compenso massimo di **euro 30.000,00 (trentamila/00)** su base annua, comprensivo degli oneri a carico dell'esperto e dell'amministrazione.
2. Il compenso di cui al comma 1 sarà corrisposto in rapporto alla durata dell'incarico, **a partire dal 1°giugno 2026 fino alla scadenza del 31 dicembre 2026.**
3. Ai fini della liquidazione del compenso l'esperto è tenuto a presentare al Commissario straordinario, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività svolte nel corso del relativo periodo di riferimento. Alla liquidazione ed al pagamento di quanto stabilito provvede la struttura Commissariale, con cadenza bimestrale e mediante applicazione della ritenuta d'acconto Irpef, previa approvazione della suindicata relazione da parte del Commissario.
4. L'esperto si impegna, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendosi fin d'ora ogni conseguente obbligo, ivi compreso l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, al fine di riconciliare gli importi percepiti in virtù del presente incarico.
5. Salvo i casi nei quali, per effetto del presente incarico, il Commissario straordinario potrà richiedere diversamente, l'esperto svolgerà la propria attività presso la propria sede, utilizzando mezzi e strumenti di cui già dispone. All'esperto compete, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute e documentate per gli spostamenti disposti dal Commissario per raggiungere le sedi operative sul territorio, nei limiti e con le modalità previste per i dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il limite massimo dei rimborsi spese, pari a **euro 5.000,00**, si intende riferito all'intera durata dell'incarico.
6. La relativa spesa graverà sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 3** *(Riservatezza delle informazioni e divulgazione dei risultati)*

1. L'esperto potrà utilizzare informazioni, documenti, cognizioni e quant'altro sia oggetto delle attività di consulenza, che si intendono riservate e confidenziali, esclusivamente per le finalità del presente incarico.
2. L'obbligo di riservatezza permane anche successivamente alla cessazione dell'incarico e riguarda qualsiasi informazione conosciuta durante l'espletamento delle funzioni.

## **Articolo 4** *(Revoca e risoluzione anticipata)*

1. L'incarico potrà essere revocato in ogni momento dal Commissario straordinario per motivate esigenze organizzative e funzionali della struttura commissariale, nonché in caso di sopravvenuta indisponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla sua copertura.
2. L'incarico è risolto anticipatamente nei seguenti casi:
  - a) accertata violazione degli obblighi di legge, regolamentari o delle direttive impartite dal Commissario straordinario;

- b) sopravvenuta incompatibilità con l'incarico, anche derivante da altre attività o incarichi non dichiarati;
  - c) reiterata inadempienza agli obblighi previsti dal presente atto, comprese le relazioni periodiche di cui all'articolo 2;
  - d) accertata violazione degli obblighi di riservatezza o di corretto trattamento dei dati personali.
3. La revoca o risoluzione anticipata non dà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento; resta fermo il diritto dell'esperto al compenso maturato per le attività effettivamente svolte fino alla data di efficacia del provvedimento di cessazione.

#### **Articolo 5**

##### *(Incompatibilità e conflitti di interesse)*

1. Ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente incarico, l'esperto ha rilasciato apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. In caso di ragioni di incompatibilità sopravvenute sarà onere dell'esperto darne pronta comunicazione alla struttura commissariale.
3. L'esperto si impegna a comunicare alla struttura commissariale ogni informazione utile in ordine all'esecuzione dell'incarico e all'esistenza di eventuali conflitti di interesse rispetto a casistiche/controinteressati.
4. L'esperto si impegna, altresì, a rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., e dell'articolo 20 del decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, ai fini della pubblicazione, sul sito istituzionale della struttura commissariale, unitamente al proprio *curriculum vitae*, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

#### **Articolo 6**

##### *(Responsabilità e qualità della prestazione)*

1. L'esperto è tenuto a svolgere l'incarico con la diligenza richiesta dalla natura professionale dell'attività, assicurando elevati standard di qualità tecnico-giuridica e nel rispetto delle direttive impartite dal Commissario straordinario.
2. L'esperto risponde personalmente della correttezza, completezza e tempestività delle consulenze e degli atti predisposti, restando inteso che la sua attività non costituisce rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione.
3. In caso di errori gravi, ritardi ingiustificati, negligenze o mancato rispetto delle istruzioni ricevute, il Commissario straordinario potrà procedere alla riduzione del compenso, alla sospensione o alla revoca anticipata dell'incarico, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità previste dalla normativa vigente.
4. L'esperto è altresì responsabile dell'uso corretto dei documenti, dati e informazioni trattati nello svolgimento dell'incarico, conformemente alle disposizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

#### **Articolo 7**

##### *(Trattamento dei dati personali)*

1. L'esperto si impegna a trattare i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, per le sole finalità indicate nello stesso ed in modo strumentale all'espletamento dell'incarico stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa

comunitaria e/o delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

2. Per le attività di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente incarico, l'esperto si uniformerà alle disposizioni e misure di sicurezza che la struttura commissariale adotterà in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
3. Il Titolare del trattamento dei dati è la struttura commissariale.

### **Articolo 8**

*(Tracciabilità dei flussi finanziari e Codice Etico)*

1. I compensi connessi al presente incarico sono erogati nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'esperto condivide e si impegna nel rispetto dei principi etici di riferimento e alle norme di comportamento del Codice Etico della struttura di supporto al Commissario straordinario, di cui alla determina n. 94 del 18 marzo del 2026, per tutta la durata dell'incarico.

### **Articolo 9**

*(Attuazione e pubblicità)*

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 44 e 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il presente conferimento di incarico riceve attuazione, previa pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo corrispettivo, sul sito istituzionale della struttura commissariale, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".
2. Per l'inserimento nell'anagrafe delle prestazioni degli incarichi, l'incarico è inserito sul portale *www.perlapa.gov.it* della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, come previsto dalle vigenti disposizioni normative.
3. Il presente incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed, in particolare, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.

### **Articolo 10**

*(Decadenza)*

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", il Cons. Roberto Bruno Mario GIAROLA, dovrà considerarsi decaduto dall'incarico di esperto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal sopracitato decreto.

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Fabrizio Curcio

Il Direttore  
dell'Area Amministrativa,  
giuridica e finanziaria  
Manuela Messina